



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0244/2011

22.6.2011

RELAZIONE

su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea
(2011/2025(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Axel Voss

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA ...	15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE	29
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	33
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	38

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea (2011/2025(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,
- viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 8 sul rispetto della vita privata e familiare e l'articolo 13 sul diritto ad un ricorso effettivo,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹,
- vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale²,
- visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³,
- vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)⁴,
- visti la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali che la direttiva 95/46/CE sviluppa e il relativo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, nonché le raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri, in particolare la raccomandazione n. R(87) 15 che disciplina l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia e la raccomandazione CM/Rec.(2010)13 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di attività di profilazione,
- visti gli orientamenti per la regolamentazione degli schedari informatizzati contenenti dati a carattere personale, stabiliti nel 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁴ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea" (COM(2010)0609),
 - viste le conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea"¹,
 - visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 14 gennaio 2011, sulla comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea",
 - visto il contributo comune del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati e del Gruppo di lavoro Polizia e Giustizia alla consultazione della Commissione europea sul quadro giuridico del diritto fondamentale alla protezione dei dati a carattere personale intitolato "Il futuro della privacy"²,
 - visto il parere 8/10 del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati sul diritto applicabile³,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla protezione dei dati e la sua risoluzione sul Programma di Stoccolma⁴,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0244/2011),
- A. considerando che la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e la direttiva 2009/140/CE del pacchetto Telecom UE rendono possibile la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno,
- B. considerando che la legislazione in materia di protezione dei dati nell'UE, negli Stati membri e altrove ha sviluppato una tradizione giuridica che va mantenuta e ulteriormente elaborata,
- C. considerando che il principio di base della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati

¹ 3071a sessione del Consiglio "Giustizia e Affari interni", Bruxelles, 24 e 25 febbraio 2011, consultabile all'indirizzo http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/119461.pdf.

² 02356/09/EN WP 168.

³ 0836/10/IT WP 179.

⁴ Ad esempio, risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU C 8E del 14.1.2010, pag. 138); raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (GU C 117E del 6.5.2010, pag. 206); risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma" (GU C 285E del 21.10.2010, pag. 12).

resta valido, ma che sono stati osservati diversi approcci a livello dell'applicazione e dell'attuazione da parte degli Stati membri; che l'UE deve dotarsi – dopo avere effettuato una valutazione d'impatto approfondita – di un quadro globale, coerente, moderno e di alto livello in grado di proteggere efficacemente i diritti fondamentali delle persone, segnatamente la privacy, per quanto attiene al trattamento dei dati personali dei cittadini all'interno e all'esterno dell'UE in ogni circostanza, in modo da far fronte alle numerose sfide cui è confrontata la protezione dei dati, come quelle risultanti dalla globalizzazione, dallo sviluppo tecnologico, dal rafforzamento dell'attività online e dagli usi connessi con attività sempre più numerose nonché dalle preoccupazioni legate alla sicurezza (ad esempio, la lotta contro il terrorismo); che un quadro di protezione dei dati di questo tipo può accrescere la certezza giuridica, mantenere l'onere amministrativo a livelli minimi, fornire condizioni di parità agli operatori economici, potenziare il mercato unico digitale e far nascere la fiducia nel comportamento dei responsabili del trattamento dei dati e delle autorità responsabili dell'applicazione,

- D. considerando che le violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati possono far correre seri rischi ai diritti fondamentali delle persone e ai valori degli Stati membri, ragion per cui l'Unione e gli stessi Stati membri devono prendere misure efficaci contro tali violazioni; che le violazioni in questione portano a una mancanza di fiducia delle persone che indebolirà il ricorso vantaggioso alle nuove tecnologie, e che l'uso scorretto e l'abuso dei dati personali dovrebbero quindi essere punibili con sanzioni appropriate, severe e dissuasive, ivi compreso con sanzioni penali,
- E. considerando che, nell'assicurare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, occorre tenere pienamente conto di altri importanti diritti fondamentali sanciti dalla Carta e di altri obiettivi previsti dai trattati UE, quali il diritto alla libertà di espressione e di informazione e il principio di trasparenza,
- F. considerando che la nuova base giuridica enunciata all'articolo 16 del TFUE e il riconoscimento, all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto alla protezione dei dati personali e, all'articolo 7, del rispetto della vita privata e della vita familiare quali diritti autonomi impongono e sostengono pienamente un approccio globale alla protezione dei dati in tutti gli ambiti in cui i dati a carattere personale sono trattati, compreso il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) – ferme restando le norme specifiche stabilite all'articolo 39 del TUE – e il settore dell'elaborazione dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE,
- G. considerando che è della massima importanza che una serie di elementi chiave siano presi in considerazione al momento di esaminare soluzioni legislative, che consistano in una protezione efficace garantita in ogni circostanza, a prescindere dalle preferenze politiche ed entro un certo arco di tempo; che il quadro deve essere stabile sul lungo periodo e che può rivelarsi necessario porre limiti all'esercizio del diritto, ma deve trattarsi di casi eccezionali, in conformità della legislazione, strettamente necessari e proporzionati, debitamente giustificati e che non incidano mai sugli elementi essenziali del diritto stesso¹,

¹ Cfr. il parere del GEPD (n. 7) [30].

- H. considerando che la raccolta, l'analisi, lo scambio e l'uso improprio di dati nonché il rischio di profilazione, prassi stimolate dai progressi tecnici, hanno raggiunto dimensioni senza precedenti e necessitano pertanto di solide norme in materia di protezione dei dati, ad esempio di un diritto applicabile e della definizione delle responsabilità di tutte le parti interessate in termini di esecuzione della legislazione UE in materia di protezione dei dati; considerando che le carte di fedeltà (quali le carte club, le carte sconto, le carte premio ecc.) vengono utilizzate sempre più spesso dalle imprese e nel commercio, e sono, o possono essere, utilizzate per la profilazione dei clienti,
- I. considerando che i cittadini non effettuano acquisti online con la stessa sicurezza con cui comprano offline, poiché temono i furti di identità e la mancanza di trasparenza circa il trattamento e l'utilizzo dei loro dati personali,
- J. considerando che la tecnologia permette sempre più di creare, inviare, trattare e conservare i dati personali in qualsiasi momento e ovunque in molte forme diverse, e che, in tale contesto, è di fondamentale importanza che le persone interessate possano esercitare un controllo effettivo sui loro propri dati,
- K. considerando che i diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla privacy includono la protezione delle persone da eventuali controlli e utilizzazioni abusive dei loro dati da parte dello Stato stesso, come pure da parte di organismi privati,
- L. considerando che la privacy e la sicurezza sono possibili ed entrambe di fondamentale importanza per i cittadini, il che significa che non è necessario scegliere tra l'essere liberi e l'essere sicuri,
- M. considerando che i minori meritano una protezione specifica, in quanto sono probabilmente meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle garanzie e dei diritti inerenti al trattamento dei dati personali; che i giovani divulgano i loro dati personali su siti di "social networking", che si stanno diffondendo rapidamente su Internet,
- N. considerando che un efficace controllo da parte della persona interessata e delle autorità nazionali responsabili della protezione dei dati richiede un comportamento trasparente da parte dei responsabili del trattamento dei dati,
- O. considerando che non tutti i responsabili del trattamento dei dati operano online e che quindi le nuove norme sulla protezione dei dati devono coprire gli ambienti sia online che offline, tenendo conto nel contempo delle eventuali differenze tra di essi,
- P. considerando che le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati sono soggette a norme ampiamente divergenti nei 27 Stati membri, in particolare in materia di status, risorse e poteri,
- Q. considerando che un regime forte di protezione dei dati europeo e internazionale costituisce il fondamento necessario per la circolazione di dati a carattere personale attraverso le frontiere e che le attuali disparità nella legislazione in materia di protezione dei dati e nella sua attuazione influiscono sulla protezione dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, sulla certezza giuridica e la chiarezza nei rapporti contrattuali, sullo sviluppo dell'e-commerce e dell'e-business, sulla fiducia dei consumatori nel sistema,

sulle transazioni transfrontaliere, sull'economia globale e sul mercato unico; che, in tale contesto, lo scambio di dati è importante per consentire e garantire la pubblica sicurezza a livello nazionale e internazionale; che la necessità, la proporzionalità, la limitazione delle finalità, la sorveglianza e l'adeguatezza sono prerequisiti per lo scambio,

- R. considerando che le attuali norme e condizioni che disciplinano il trasferimento dei dati personali dall'UE a paesi terzi hanno portato ad approcci e pratiche diversi nei differenti Stati membri; che è assolutamente necessario che i diritti degli interessati siano pienamente applicati nei paesi terzi in cui i dati personali sono trasferiti ed elaborati,

Impegnarsi pienamente con un approccio globale

1. accoglie molto favorevolmente e sostiene la comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea" e l'accento che essa pone sul rafforzamento delle modalità esistenti, proponendo nuovi principi e meccanismi e assicurando la coerenza e norme elevate in materia di protezione dei dati nel nuovo contesto offerto dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona (articolo 16 del TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali, ora vincolante, in particolare dall'articolo 8;
2. sottolinea che le norme e i principi stabiliti nella direttiva 95/46/CE rappresentano un punto di partenza ideale e dovrebbero essere ulteriormente elaborati, estesi e applicati, quale parte di una legislazione moderna in materia di protezione dei dati;
3. sottolinea l'importanza dell'articolo 9 della direttiva 95/46/CE, che fa obbligo agli Stati membri di prevedere deroghe alle disposizioni in materia di protezione dei dati quando i dati personali sono utilizzati esclusivamente per scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria; invita in tale contesto la Commissione a garantire che tali deroghe siano mantenute e che si faccia tutto il possibile per valutare la necessità di svilupparle ulteriormente alla luce di ogni nuova disposizione, al fine di tutelare la libertà di stampa;
4. sottolinea che è opportuno mantenere l'approccio neutro a livello tecnologico della direttiva 95/46/CE come principio per un nuovo quadro giuridico;
5. riconosce che gli sviluppi tecnologici, da un lato, hanno creato nuove minacce per la protezione dei dati personali e, dall'altro, hanno anche comportato un notevole incremento nell'uso delle tecnologie dell'informazione per scopi normalmente innocui e legati alla vita quotidiana, e che questi sviluppi significano che è necessaria una valutazione esauriente delle attuali norme in materia di protezione dei dati per garantire che: i) le norme forniscano sempre un elevato livello di protezione, ii) le norme assicurino sempre un giusto equilibrio fra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, e iii) le norme non ostacolino inutilmente il trattamento quotidiano dei dati personali, che normalmente è inoffensivo;
6. ritiene assolutamente necessario estendere l'applicazione delle norme generali in materia di protezione dei dati ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria, anche per il trattamento dei dati a livello nazionale, tenendo particolarmente conto della discutibile tendenza a riutilizzare in modo sistematico i dati personali del settore privato ai fini dell'applicazione della legge, autorizzando anche, nel contempo, ove strettamente necessario e proporzionato in una società democratica, limitazioni armonizzate e

rigorosamente circoscritte ad alcuni diritti degli individui riguardanti la protezione dei dati;

7. sottolinea anche la necessità di integrare nel campo di applicazione del nuovo quadro giuridico il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, che è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001;
8. riconosce che possono essere necessarie misure aggiuntive e potenziate al fine di specificare in che modo i principi generali fissati dal quadro globale si applicano alle attività e al trattamento dei dati di determinati settori, come già avvenuto con la cosiddetta direttiva e-Privacy, ma insiste sul fatto che tali norme settoriali non dovrebbero in alcun caso abbassare il livello di protezione garantito dalla legislazione quadro, definendo unicamente deroghe eccezionali, necessarie, giustificate e rigorosamente circoscritte ai principi generali in materia di protezione dei dati;
9. invita la Commissione a garantire che la revisione in corso della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati preveda:
 - un'armonizzazione integrale al più alto livello che fornisca la certezza giuridica e uno standard uniforme ed elevato di protezione degli individui in tutte le circostanze;
 - un ulteriore chiarimento delle norme sulla legislazione applicabile, al fine di garantire un livello uniforme di protezione per gli individui a prescindere dall'ubicazione geografica del responsabile del trattamento dei dati, che copra altresì l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati da parte delle autorità o nei tribunali;
10. è del parere che, nell'applicare pienamente i diritti alla privacy e alla protezione dei dati, il regime rivisto di protezione dei dati dovrebbe mantenere gli oneri burocratici e finanziari al minimo e fornire strumenti che consentano ai gruppi imprenditoriali percepiti come entità uniche di agire come tali e non come una moltitudine di imprese distinte; incoraggia la Commissione a compiere valutazioni di impatto e a valutare attentamente i costi delle nuove misure;

Rafforzare i diritti delle persone

11. invita la Commissione a rafforzare principi ed elementi in vigore come la trasparenza, la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità, il consenso informato, preliminare ed esplicito, la notifica delle violazioni dei dati e i diritti delle persone interessate, quali stabiliti nella direttiva 95/46/CE, migliorandone l'applicazione negli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'"ambiente globale online";
12. sottolinea che il consenso dovrebbe essere considerato valido solo quando è inequivocabile, informato, libero, specifico ed esplicito, e che devono essere applicati meccanismi adeguati per registrare il consenso degli utenti o la revoca del medesimo;
13. rileva che non si può dare per scontato il carattere volontario del consenso nel settore dei contratti di lavoro;
14. è preoccupato in relazione agli abusi legati al "targeting" comportamentale online, e

ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche richiede il consenso esplicito preventivo della persona interessata per la visualizzazione dei "cookies" (marcatori) e per il successivo monitoraggio del suo comportamento di navigazione allo scopo di inviarle pubblicità personalizzata;

15. sostiene pienamente l'introduzione di un principio generale di trasparenza come anche il ricorso a tecnologie che rafforzano la trasparenza e l'elaborazione di informative standard sulla privacy che consentano alle persone di esercitare un controllo sui dati che le riguardano; sottolinea che le informazioni sul trattamento dei dati devono essere fornite in un linguaggio chiaro e semplice, e in un modo che sia facilmente comprensibile e accessibile;
16. sottolinea inoltre l'importanza di migliorare i mezzi per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, e la consapevolezza di tali diritti, come pure di chiarire nel dettaglio e di codificare il "diritto all'oblio"¹, nonché di consentire la portabilità dei dati², garantendo che siano sviluppati e posti in essere tutti i mezzi tecnici e organizzativi per consentire l'esercizio di tali diritti; sottolinea che gli individui necessitano di un controllo sufficiente dei loro dati online che consenta loro di usare Internet in modo responsabile;
17. sottolinea che i cittadini devono poter esercitare gratuitamente i propri diritti relativi ai dati; invita le imprese ad astenersi da ogni tentativo di ostacolare senza necessità il diritto di accedere, modificare o cancellare i dati personali; sottolinea che la persona interessata deve essere messa in grado di conoscere in ogni momento quali dati sono conservati e da chi, quando, per quale scopo, per quanto tempo e in che modo sono trattati; sottolinea che la persona interessata deve poter far cancellare, correggere o bloccare i dati in maniera non burocratica e deve essere informata in merito a qualsiasi uso improprio o violazione dei dati; chiede altresì che i dati siano comunicati su richiesta dell'interessato e siano cancellati, al più tardi, quando questi lo richieda; sottolinea la necessità di comunicare chiaramente ai diretti interessati il livello di protezione dei dati nei paesi terzi; sottolinea che il diritto all'accesso comprende non soltanto il completo accesso alle informazioni relative al trattamento dei propri dati, incluse le fonti e i destinatari, ma anche informazioni comprensibili sulla logica alla base di ogni trattamento automatizzato; sottolinea che quest'ultimo aspetto acquisirà ancora maggiore importanza nel caso del profiling (profilazione) e del data-mining (estrazione di dati);
18. rileva che, non da ultimo a causa dell'importanza crescente dei "social network" e dei modelli commerciali integrati su Internet, lo studio dei profili rappresenta un'importante evoluzione del "mondo digitale"; invita pertanto la Commissione a includere disposizioni in materia di studio dei profili e a definire chiaramente i significati di "profilo" e "studio dei profili";

¹ È necessaria un'identificazione chiara e precisa di tutti i pertinenti elementi che sottendono tale diritto.

² La portabilità dei dati personali agevolerà il corretto funzionamento sia del mercato interno che di Internet e la sua caratteristica apertura e interconnettività.

19. ribadisce la necessità di rafforzare gli obblighi dei responsabili del trattamento per quanto concerne l'informazione delle persone interessate e accoglie con favore l'attenzione rivolta dalla comunicazione alle attività di sensibilizzazione destinate al pubblico in generale e più specificamente ai giovani; sottolinea la necessità di trattare in modo specifico le persone vulnerabili, segnatamente i bambini e le persone anziane; invita i vari soggetti interessati ad intraprendere tali attività di sensibilizzazione e sostiene la proposta della Commissione di cofinanziare misure di sensibilizzazione sulla protezione dei dati mediante il bilancio dell'Unione; sollecita una divulgazione efficace, in ogni Stato membro, delle informazioni relative ai diritti e agli obblighi delle persone fisiche e giuridiche in relazione alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alla trasmissione di dati personali;
20. sottolinea la necessità di prevedere forme specifiche di protezione per le persone vulnerabili, soprattutto i bambini, per esempio imponendo come impostazione predefinita (default setting) un livello elevato di protezione dei dati e adottando misure specifiche appropriate per proteggere i loro dati personali;
21. sottolinea l'importanza della normativa sulla protezione dei dati e riconosce la necessità di proteggere in maniera specifica bambini e minori – alla luce, tra l'altro, del crescente accesso dei bambini a Internet ed ai contenuti digitali – ed evidenzia che l'alfabetizzazione mediatica deve diventare parte dell'istruzione ufficiale al fine di insegnare ai bambini ed ai minori come agire in modo responsabile nell'ambiente online; a tal fine occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni relative alla raccolta ed al successivo trattamento dei dati concernenti i bambini, al rafforzamento del principio di limitazione delle finalità in relazione ai dati relativi ai bambini ed al modo in cui si cerca il consenso dei bambini nonché alla protezione dalla pubblicità comportamentale¹;
22. invita a chiarire ulteriormente ed a rafforzare le garanzie del trattamento dei dati sensibili ed invita ad una riflessione sulla necessità di trattare nuove categorie, quali i dati genetici e i dati biometrici, in particolare nel contesto degli sviluppi tecnologici (ad esempio, il cloud computing) e della società;
23. sottolinea che i dati personali relativi alla situazione professionale dell'utente che sono forniti al datore di lavoro non devono essere resi pubblici né trasmessi a terzi senza previa autorizzazione della persona interessata;

Far avanzare ulteriormente la dimensione del "mercato interno" e garantire un migliore rispetto delle norme sulla protezione dei dati

24. nota che la protezione dei dati dovrebbe svolgere un ruolo ancora maggiore nel mercato interno e sottolinea che la protezione efficace del diritto alla privacy è essenziale per ottenere la fiducia delle persone, necessaria per liberare appieno il potenziale di crescita del mercato unico digitale; ricorda alla Commissione che principi e norme comuni

¹ Si potrebbe valutare l'introduzione di un'età minima per i bambini al di sotto della quale è necessario il consenso dei genitori e di meccanismi di verifica dell'età;

- applicabili sia ai beni sia ai servizi sono un presupposto del mercato unico digitale in quanto i servizi costituiscono una parte importante del mercato digitale;
25. ribadisce il suo invito alla Commissione a chiarire le norme relative alla legislazione applicabile al settore della protezione dei dati personali;
 26. ritiene essenziale rafforzare gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati introducendo, fra l'altro, meccanismi e procedure proattivi e accoglie favorevolmente gli altri orientamenti proposti nella comunicazione della Commissione;
 27. rammenta che, in tale contesto, deve essere accordata un'attenzione particolare ai responsabili del trattamento dei dati, che sono soggetti all'obbligo del segreto professionale e per i quali è opportuno prendere in considerazione la creazione di strutture speciali per il controllo della protezione dei dati;
 28. accoglie con favore e sostiene l'intenzione della Commissione di introdurre un principio di responsabilità, fondamentale per garantire che quanti sono preposti al trattamento dei dati agiscano in base alle loro responsabilità; invita nel contempo la Commissione ad esaminare attentamente le modalità pratiche di applicazione di tale principio ed a valutarne le conseguenze;
 29. plaude alla possibilità di rendere obbligatoria la nomina di responsabili della protezione dei dati, dato che l'esperienza degli Stati membri dell'UE che già dispongono di responsabili della protezione dei dati mostra che tale concetto ha dato risultati positivi; sottolinea, tuttavia, che tale aspetto deve essere valutato attentamente per quanto riguarda le piccole e microimprese onde evitare che esse incorrano in costi od oneri eccessivi;
 30. plaude anche, al riguardo, agli sforzi in atto per semplificare e armonizzare l'attuale sistema di notificazione;
 31. ritiene sia essenziale rendere obbligatorie le valutazioni di impatto sulla vita privata, al fine di individuare i rischi, prevedere i problemi e proporre soluzioni proattive;
 32. reputa della massima importanza il fatto che i diritti delle persone interessate siano applicabili; osserva che si potrebbero introdurre azioni legali collettive quale strumento di difesa collettiva dei diritti delle persone relativi alla protezione dei dati e per richiedere il risarcimento dei danni risultanti dalla violazione dei dati; rileva, tuttavia, che tali azioni legali collettive devono essere soggette a limitazioni onde evitare abusi; chiede alla Commissione di chiarire la relazione esistente tra questa comunicazione sulla protezione dei dati e l'attuale consultazione pubblica sui ricorsi collettivi; chiede pertanto un meccanismo di ricorso collettivo in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, che consenta alle persone interessate di ottenere un risarcimento dei danni subiti;
 33. sottolinea la necessità di un'applicazione corretta e armonizzata in tutta l'UE; invita la Commissione a prevedere, nella sua proposta legislativa, sanzioni severe e dissuasive, comprese sanzioni penali, per l'uso improprio e l'abuso dei dati personali;
 34. esorta la Commissione ad introdurre un sistema generale ed obbligatorio di notifica della

violazione dei dati personali, estendendolo a settori diversi da quello delle telecomunicazioni, garantendo nel contempo che (a) non si trasformi in un allarme di routine per tutti i tipi di violazione, ma sia collegato soprattutto alle violazioni che possono avere ripercussioni negative sulle persone e (b) che tutte le violazioni, senza eccezione, siano registrate e messe a disposizione delle autorità preposte alla protezione dei dati e di altre autorità competenti, per l'ispezione e la valutazione, garantendo così condizioni di parità e una protezione uniforme per tutti;

35. ritiene che i concetti di "privacy by design" e "privacy by default" costituiscano un rafforzamento della protezione dei dati e sostiene l'esame della possibilità di una loro applicazione concreta e di un loro futuro sviluppo e riconosce altresì la necessità di promuovere l'uso delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata; evidenzia la necessità che l'attuazione della "privacy by design" debba basarsi su criteri e definizioni sensati e concreti al fine di garantire il diritto degli utenti alla privacy e alla protezione dei dati nonché la certezza del diritto, la trasparenza, condizioni di parità e la libertà di circolazione; ritiene che la "privacy by design" debba basarsi sul principio di minimizzazione dei dati, secondo cui tutti i prodotti, servizi e sistemi dovrebbero essere realizzati in modo tale da raccogliere, utilizzare e trasmettere solo i dati personali assolutamente necessari al loro funzionamento;
36. rileva che lo sviluppo e la diffusione del "cloud computing" comportano nuove sfide in termini di tutela della vita privata e protezione dei dati personali; chiede pertanto un chiarimento riguardo alle capacità dei responsabili del trattamento dei dati, degli incaricati del trattamento e degli "host", ai fini di una migliore ripartizione delle rispettive responsabilità giuridiche e affinché gli interessati sappiano dove sono archiviati i loro dati, chi vi ha accesso, chi decide del loro utilizzo e quali procedure di back-up e recupero vengono utilizzate;
37. invita pertanto la Commissione a tenere debitamente conto, in sede di revisione della direttiva 95/46/CE, delle problematiche attinenti alla protezione dei dati in riferimento al "cloud computing" ed a garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano applicate a tutte le parti interessate, compresi gli operatori delle telecomunicazioni e di settori diversi dalle telecomunicazioni;
38. esorta la Commissione a garantire che tutti gli operatori di Internet si assumano le proprie responsabilità in relazione ai dati personali ed esorta in particolare le imprese di pubblicità e gli editori ad informare chiaramente gli utenti del web prima di qualsiasi raccolta di dati che li riguardano;
39. accoglie con favore la recente firma dell'accordo quadro per la valutazione dell'impatto delle applicazioni di identificazione a radiofrequenza (RFID) sulla protezione della vita privata e dei dati, avente lo scopo di assicurare la privacy dei consumatori prima dell'introduzione su un mercato specifico dei tag RFID;
40. sostiene gli sforzi intesi a far avanzare le iniziative di autoregolamentazione – quali i codici di condotta – e la riflessione sull'istituzione di sistemi volontari di certificazione UE, a complemento delle misure legislative, ribadendo nel contempo che il sistema UE di protezione dei dati si basa su una normativa che stabilisce garanzie di alto livello; invita la Commissione ad eseguire una valutazione di impatto delle iniziative di

autoregolamentazione, quali strumenti per conseguire una migliore applicazione delle norme sulla protezione dei dati;

41. ritiene che qualsiasi sistema di certificazione o marcatura debba essere garantito sotto il profilo dell'integrità e dell'affidabilità, debba essere neutro sul piano tecnologico e riconoscibile a livello mondiale ed accessibile, al fine di non creare ostacoli all'accesso;
42. è a favore di un ulteriore chiarimento, rafforzamento e armonizzazione dello status e dei poteri delle autorità nazionali di protezione dei dati e di un esame dei modi atti a garantire un'applicazione più coerente delle norme di protezione dei dati UE in tutto il mercato interno; sottolinea altresì l'importanza di garantire la coerenza tra le competenze del GEPD, delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati e del Gruppo di lavoro articolo 29;
43. sottolinea in tale contesto che il ruolo e i poteri del Gruppo di lavoro articolo 29 dovrebbero essere rafforzati al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda la necessità di assicurare un'applicazione uniforme delle norme in materia di protezione dei dati;
44. invita la Commissione a chiarire, nel nuovo quadro giuridico, la nozione essenziale dell'indipendenza delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati nel senso di assenza di qualsiasi influenza esterna¹; sottolinea che le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati dovrebbero disporre delle risorse necessarie ed essere investite di poteri investigativi e sanzionatori armonizzati;

Rafforzare la dimensione globale della protezione dei dati

45. invita la Commissione a ottimizzare e rafforzare le attuali procedure di trasferimento internazionale dei dati – accordi giuridicamente vincolanti e regole societarie vincolanti – e a definire, sulla base dei principi di protezione dei dati personali di cui sopra, gli ambiziosi aspetti essenziali della protezione dei dati UE da utilizzare negli accordi internazionali; evidenzia che le disposizioni degli accordi UE sulla protezione dei dati personali con i paesi terzi devono attribuire ai cittadini europei un livello di protezione dei dati personali pari a quello previsto all'interno dell'Unione europea;
46. è del parere che la procedura della Commissione per la valutazione dell'adeguatezza trarrebbe beneficio da ulteriori chiarimenti e da un'applicazione, un'attuazione e un controllo più rigorosi, e che i criteri e i requisiti per valutare il livello di protezione dei dati offerto da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale dovrebbero essere meglio specificati, tenendo conto delle nuove minacce alla vita privata e ai dati personali;
47. invita la Commissione a valutare attentamente l'efficacia e la corretta applicazione dei principi di approdo sicuro;
48. plaude alla posizione della Commissione riguardo alla reciprocità dei livelli di protezione nei confronti delle persone i cui dati sono esportati dall'UE verso paesi terzi o ivi

¹ In linea con l'articolo 16 TFUE e l'articolo 8 della Carta.

detenuti; invita la Commissione ad adottare provvedimenti decisivi miranti ad una maggiore cooperazione normativa con i paesi terzi, al fine di chiarire le norme applicabili, e al ravvicinamento della legislazione dell'UE e dei paesi terzi in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a proporre tale tema come punto prioritario all'ordine del giorno in seno al Consiglio economico transatlantico, al quale è stato dato un nuovo impulso;

49. appoggia gli sforzi della Commissione volti a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OCSE nonché con gli organismi di normazione come il Comitato europeo di normazione (CEN), l'Organizzazione internazionale di formazione (ISO), il Consorzio World Wide Web (W3C) e l'Internet Engineering Task Force (IETF); incoraggia lo sviluppo di standard internazionali¹, garantendo nel contempo la coerenza tra le iniziative per gli standard internazionali e le attuali revisioni in seno a UE, OCSE e Consiglio d'Europa;
50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

¹ Si veda la Dichiarazione di Madrid: Norme globali sulla privacy per un mondo globale, ottobre 2009, e risoluzione sulle norme internazionali, adottata dalla 32a conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata, Gerusalemme, 27- 29 ottobre 2010.

11.5.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea
(2011/2025(INI))

Relatore per parere: Giles Chichester

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la protezione efficace del diritto alla privacy è essenziale per garantire la fiducia dei consumatori necessaria al pieno sfruttamento del potenziale di crescita del mercato unico digitale;
2. ritiene che il mercato unico digitale richieda accordi di protezione comune della privacy, coordinati a livello europeo, per incoraggiare il commercio transfrontaliero e prevenire le distorsioni del mercato; sottolinea che un alto livello di protezione dei dati economici sensibili (ad es. numeri di carte di credito, indirizzi) è essenziale in termini di credibilità e consumo digitale;
3. ricorda alla Commissione che principi e norme comuni applicabili sia ai beni che ai servizi sono un presupposto del mercato unico digitale in quanto i servizi costituiscono una parte importante del mercato digitale;
4. sottolinea che, in relazione ad ogni proposta, la Commissione deve considerare tutti gli aspetti, compresi le esigenze verificate, la certezza giuridica, la riduzione degli oneri amministrativi, il mantenimento di condizioni uniformi per gli operatori, la fattibilità, i costi e il valore probabile in relazione alla protezione dei dati;
5. riconosce che la direttiva relativa alla protezione dei dati (95/46/CE) ha determinato una frammentazione del quadro giuridico a causa delle sue differenti modalità di attuazione e

applicazione da parte degli Stati membri e che i recenti sviluppi tecnologici hanno condotto a nuove sfide relative alla protezione dei dati; concorda pertanto che è stata confermata la necessità di un nuovo quadro giuridico;

6. ricorda alla Commissione che devono essere accuratamente esaminati gli effetti dell'ampliamento delle categorie di dati sensibili; afferma che criteri più rigorosi per il trattamento dei dati sensibili non dovrebbero determinare la necessità di numerose nuove autorizzazioni legali per potere elaborare le richieste di dati nel modo necessario e auspicato e che l'elenco dei dati sensibili andrebbe esteso solo al fine di includere tutti i dati sensibili in (quasi) tutte le situazioni concepibili di trattamento di dati, ad esempio i dati genetici;
7. invita la Commissione a modificare la direttiva 95/46/CE non solo al fine di includere ulteriori categorie di dati (per esempio dati genetici) ma anche al fine di tenere in considerazione lo sviluppo futuro di "nuovi dati", rielaborando completamente la direttiva in questo settore;
8. ricorda alla Commissione che non tutti i titolari del trattamento dei dati sono imprese operanti su Internet; la invita ad assicurare che le nuove norme sulla protezione dei dati possano essere applicate sia on line che off line;
9. invita la Commissione a regolamentare ulteriormente la raccolta, la vendita e l'acquisto di dati personali includendo queste tematiche nell'ambito di ogni nuova normativa sulla protezione dei dati; sottolinea che tali dati non sono utilizzati solamente per fini on line ma anche per il marketing postale diretto;
10. invita la Commissione, pur mantenendo un livello elevato di protezione dei dati, a considerare attentamente l'impatto sulle PMI, in modo da assicurarsi che non siano svantaggiate, attraverso oneri amministrativi superflui o molteplici obblighi di notifica che impediscano le loro attività transfrontaliere ovvero a causa di altre lungaggini burocratiche; ritiene inoltre che il volume e la natura dei dati trattati dovrebbero essere presi in considerazione a prescindere dalle dimensioni del titolare del trattamento;
11. ritiene che la revisione del quadro giuridico debba assicurare la flessibilità necessaria perché il nuovo quadro possa soddisfare le future necessità in relazione agli sviluppi tecnologici; invita la Commissione a valutare eventuali nuove disposizioni alla luce del principio di proporzionalità e ad assicurare che esse non erigano barriere commerciali, contravvengano al diritto a un processo equo o distorcano la concorrenza; sottolinea che i nuovi principi devono mirare a proteggere i diritti delle persone interessate, essere necessari per il conseguimento di tale obiettivo ed essere sufficientemente chiari per garantire la certezza del diritto e consentire una concorrenza leale;
12. rileva che, non da ultimo a causa dell'importanza crescente dei "social network" e dei modelli commerciali integrati su internet, lo studio dei profili rappresenta un'importante evoluzione del "mondo digitale"; invita pertanto la Commissione a includere disposizioni in materia di studio dei profili e a definire chiaramente i significati di "profilo" e "studio dei profili";
13. ricorda alla Commissione che è necessario definire chiaramente il "diritto all'oblio",

identificando distintamente i requisiti attinenti e specificando nei confronti di chi il diritto possa essere fatto valere;

14. sottolinea che i cittadini devono poter esercitare gratuitamente i propri diritti relativi ai dati senza spese postali o di altra natura; invita le imprese ad astenersi da ogni tentativo di ostacolare senza necessità il diritto di visualizzare, modificare o cancellare i dati personali;
15. invita la Commissione ad assicurare agli utenti di "social network" una visione d'insieme sui dati disponibili relativi alla propria persona, senza che ciò necessiti di un impegno o di un costo inaccettabile;
16. invita la Commissione a facilitare una maggiore "data portability" su internet tenendo in considerazione i modelli commerciali dei prestatori di servizi, i sistemi tecnici esistenti e gli interessi legittimi delle parti in gioco; sottolinea che gli utenti, per un uso indipendente e responsabile di internet, necessitano di un controllo sufficiente dei loro dati on line;
17. ritiene che qualsiasi programma di certificazione o marcatura potrebbe basarsi su di un modello simile all'EMAS e deve comunque essere garantito sotto il profilo dell'integrità e dell'affidabilità; chiede che qualsiasi siffatto programma includa codici seriali individuali su certificati visibili al pubblico e verificabili in una base dati pubblica centrale;
18. invita la Commissione a incoraggiare il rafforzamento delle iniziative di autoregolamentazione, la responsabilità personale e il diritto al controllo dei propri dati, in particolare per quanto riguarda internet;
19. accoglie con favore la recente firma dell'accordo quadro per la valutazione dell'impatto delle applicazioni RFID sulla protezione della vita privata e dei dati avente lo scopo di assicurare la privacy dei consumatori prima dell'introduzione su un mercato specifico dei tag RFID;
20. incoraggia tutti gli organismi coinvolti a lavorare per individuare uno standard comune volto a determinare quando si può ritenere che il singolo abbia dato il proprio consenso e a stabilire una comune "età del consenso" per l'utilizzo e il trasferimento dei dati;
21. si compiace del fatto che la Commissione sta esaminando la 'privacy by design' e raccomanda che qualsiasi applicazione concreta della stessa si basi sull'esistente modello UE del Nuovo Approccio e Nuovo Quadro Legislativo per quanto riguarda le merci, al fine di garantire la libera circolazione di prodotti e servizi conformi alla privacy armonizzata e ai requisiti di protezione dei dati; evidenzia la necessità che la sua attuazione debba basarsi su criteri e definizioni sani e concreti al fine di garantire il diritto degli utenti alla privacy e alla protezione dei dati, la certezza del diritto, la trasparenza, condizioni uniformi e la libertà di circolazione; ritiene che la "privacy by design" debba basarsi sul principio di minimizzazione dei dati, inteso come la realizzazione di prodotti, servizi e sistemi per i quali vengono raccolti, utilizzati e trasmessi solo i dati personali assolutamente necessari al loro funzionamento;
22. sottolinea la necessità di una applicazione corretta e armonizzata in tutta l'UE; raccomanda alla Commissione di rivedere i tipi di sanzioni di cui le autorità di esecuzione

possono disporre in caso di provata violazione, tenendo conto della possibilità di introdurre adeguate sanzioni comportamentali volte ad evitare ulteriori violazioni;

23. osserva che potrebbero essere introdotte azioni legali collettive quale strumento di difesa collettiva dei diritti delle persone relativi alla protezione dei dati e per richiedere il risarcimento dei danni risultanti dalla violazione dei dati; rileva, tuttavia, che tali azioni legali collettive devono essere soggette a limitazioni onde evitare abusi; chiede alla Commissione di chiarire la relazione esistente tra questa comunicazione sulla protezione dei dati e l'attuale consultazione pubblica sui ricorsi collettivi;
24. sottolinea la necessità per gli Stati membri di dare maggiore potere alle autorità giudiziarie nazionali e a quelle incaricate della protezione dei dati per sanzionare le aziende in caso di violazioni della protezione dei dati o di mancata applicazione delle norme di protezione dei dati;
25. invita la Commissione a chiarire e giustificare le norme vigenti in materia di pertinenza, necessità, efficienza, chiarezza e applicabilità, nonché i poteri, le competenze e le attività di controllo delle autorità, in modo da garantire che vi sia un unico e completo quadro armonizzato di protezione dei dati nell'UE che fornisca un livello elevato ed equivalente di tutela indipendentemente dal tipo di trattamento dei dati; chiede che la legislazione rivista sia applicabile e applicata in tutta l'UE e a livello internazionale, in modo che, una volta coperti dalla normativa UE, i dati personali restino disciplinati dalla legislazione UE, a prescindere dagli eventuali trasferimenti di tali dati o dalla posizione del titolare o del responsabile del loro trattamento, facilitando così le operazioni commerciali transfrontaliere senza compromettere la protezione dei dati personali privati;
26. ritiene che ogni trasferimento di dati personali debba essere soggetto a requisiti di tracciabilità (per quanto concerne l'origine e la destinazione) e che questa informazione debba essere resa accessibile agli interessati; sottolinea che, se desidera modificare i dati personali detenuti da un titolare del trattamento, una persona dovrebbe, in quanto proprietaria dei dati, avere la possibilità di optare perché tale richiesta sia trasmessa alla fonte originale dei dati e a qualsiasi altro titolare del trattamento con cui i dati sono stati condivisi;
27. chiede alla Commissione di chiarire la responsabilità giuridica dei titolari del trattamento dei dati personali; sottolinea che deve essere chiarito se è giuridicamente responsabile il primo titolare del trattamento dei dati o l'ultimo conosciuto o se la loro è una responsabilità comune;
28. invita la Commissione a promuovere norme UE di protezione dei dati personali in tutte le sedi e gli accordi internazionali attinenti; richiama l'attenzione, a questo proposito, sul suo invito alla Commissione a presentare una proposta intesa ad estendere l'applicazione del regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali per includere le violazioni della protezione dei dati e della privacy, e al Consiglio ad autorizzare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale che consenta alle persone di ottenere un risarcimento effettivo nell'UE in caso di violazione del loro diritto alla protezione dei dati e della privacy ai sensi del diritto dell'Unione;
29. rileva che le norme sulla sicurezza e la notifica della violazione dei dati personali stabilite

dal quadro modificato delle telecomunicazioni devono trovare riscontro in qualsiasi nuovo strumento generale per garantire condizioni e livelli di protezione uniformi per tutti i cittadini.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	9.5.2011
Esito della votazione finale	+ : 32 - : 0 0 : 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Henri Weber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Silvana Koch-Mehrin, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Algirdas Saudargas
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Alexandra Thein

14.4.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea
(2011/2025(INI))

Relatore per parere: Matteo Salvini

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e la direttiva 2009/140/CE del pacchetto Telecom UE consentono la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno,
- B. considerando che in Internet si stanno diffondendo rapidamente siti di "social networking" di tutti i tipi, nei quali in particolare i giovani divulgano i propri dati personali,
- C. considerando che, fatta salva la validità dei principi di base della direttiva 1995/46/CE, la globalizzazione e la rapida evoluzione tecnologica hanno generato nuove sfide sul piano della protezione dei dati personali in conseguenza di una maggiore dipendenza da strumenti complessi di tecnologia informatica per il trattamento dei dati, come pure di una più intensa attività on-line, che comprende il commercio elettronico, la salute on-line, l'e-government, il crescente ricorso alle reti sociali, lo sviluppo della pubblicità comportamentale on-line o il "cloud computing",
- D. considerando che il crescente scambio di dati personali, combinato con i nuovi sviluppi tecnologici, ha condotto a un aumento della raccolta, dello stoccaggio e dell'utilizzo di dati personali e solleva la problematica della determinazione del diritto applicabile e della definizione delle responsabilità di tutte le parti interessate in termini di attuazione della

legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati (ad esempio un'impresa che tratta i dati personali di cittadini dell'Unione europea, la cui sede si trova al di fuori del territorio dell'UE e che subappalta a imprese anch'esse al di fuori del territorio dell'UE),

- E. considerando che la revisione della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati dovrebbe comprendere una riforma generale del quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati, che fissi regole più rigorose per quanto riguarda la raccolta dei dati, in particolare informando le persone del perché, da chi e per quanto tempo i loro dati saranno raccolti e utilizzati, sia in ambito on-line che in quello off-line,
- F. considerando che i cittadini non effettuano acquisti on-line con la stessa sicurezza con cui comprano off-line, poiché temono i furti di identità e la mancanza di trasparenza circa il trattamento e l'utilizzo dei loro dati personali,
- G. considerando che le carte di fedeltà (quali le carte club, le carte sconto o le carte premio) vengono utilizzate sempre più spesso dalle imprese e nel commercio e sono – o possono essere – utilizzate per l'elaborazione del profilo dei clienti,
- H. considerando che i dati raccolti attraverso tali carte di fedeltà sono utilizzati per elaborare profili della clientela, e che è stato creato un mercato per lo scambio di tali dati,
 1. chiede che la dimensione del mercato interno relativa alla protezione dei dati venga migliorata, sia on-line che off-line, mediante la piena armonizzazione della legislazione degli Stati membri in seguito a una valutazione d'impatto approfondita e per analogia con le norme quadro del settore delle telecomunicazioni, nell'ottica di un livello molto elevato di protezione, al fine di aumentare la certezza giuridica, garantire livelli coerenti di tutela della vita privata, ridurre gli oneri e i costi amministrativi, evitare il rischio di "forum shopping" (scelta strumentale del foro competente più favorevole) tra le legislazioni nazionali più o meno severe degli Stati membri e garantire condizioni di parità per tutti gli operatori economici e i responsabili del trattamento dei dati; ritiene che ciò contribuirà a rafforzare il mercato unico digitale e a ridurre i costi indebiti per le imprese, soprattutto le PMI;
 2. ritiene che l'attuazione delle norme UE sulla protezione dei dati continui ad essere irregolare e frammentaria in tutta l'UE, con un conseguente effetto negativo sui diritti e le libertà fondamentali delle persone per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata, la certezza giuridica e la chiarezza nei rapporti contrattuali, lo sviluppo del commercio elettronico e dell'e-business, la fiducia dei consumatori nel sistema, le transazioni transfrontaliere e la realizzazione di effettive condizioni di parità per le imprese e le PMI nell'ambito del mercato unico;
 3. rileva che la protezione dei dati dovrebbe svolgere un ruolo sempre più ampio nel mercato interno;
 4. chiede una tempestiva revisione del quadro normativo UE vigente in materia di protezione dei dati, soprattutto in considerazione della crescente minaccia ai dati personali rappresentata dalle nuove forme di trattamento dei dati, quali l'elaborazione di profili o il trasferimento di dati non autorizzato;

5. chiede in particolare l'allineamento delle norme in materia di protezione dei dati ai principi fondamentali della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva "e-privacy") in tutti i settori della protezione dei dati, onde evitare un approccio frammentario;
6. ribadisce la richiesta di un mercato unico funzionante in ordine all'applicazione coerente, completa ed efficace delle norme in materia di protezione dei dati, in cui si tenga conto delle ripercussioni delle nuove tecnologie sui diritti delle persone, della trasparenza delle procedure e dei legittimi interessi degli interessati, assicurando al contempo la portabilità dei dati personali al fine di agevolare il corretto funzionamento sia del mercato interno che di Internet e la sua caratteristica apertura e connettività;
7. è del parere che i dati personali e le informazioni che circolano tra i diversi sportelli unici e nell'ambito del sistema d'informazione del mercato interno (IMI) debbano essere trattati, utilizzati e raccolti esclusivamente per fini leciti e che debbano essere messe in atto le necessarie salvaguardie contro gli abusi;
8. sottolinea l'importanza di aggiornare la direttiva per allinearla agli sviluppi tecnologici globali;
9. ritiene che l'elaborazione di profili dovrebbe, in linea di principio, essere consentita soltanto in presenza di una solida base giuridica, o qualora gli interessati concedano liberamente il proprio consenso informato che può essere revocato in qualsiasi momento;
10. rileva che lo sviluppo e la diffusione del "cloud computing" comportano nuove sfide in termini di tutela della vita privata e protezione dei dati personali; chiede pertanto un chiarimento riguardo alle capacità dei responsabili del trattamento dei dati, degli incaricati del trattamento e degli "host", ai fini di una migliore ripartizione delle rispettive responsabilità giuridiche e affinché gli interessati sappiano dove sono archiviati i loro dati, chi vi ha accesso, chi decide del loro utilizzo e quali procedure di back-up e recupero vengono utilizzate;
11. sottolinea la necessità di organizzare attività educative e di sensibilizzazione nonché strategie di comunicazione mirata sulla protezione dei dati, destinate non solo ai fornitori di servizi, ma anche ai cittadini e ai consumatori; segnala la necessità di garantire che i cittadini siano adeguatamente informati dei propri diritti e doveri riguardo all'utilizzo dei loro dati personali, le conseguenze a breve e a lungo termine della fornitura di determinati tipi di dati, le diverse modalità di consenso, la portabilità dei dati, la tutela della vita privata e gli strumenti a loro disposizione per evitare le situazioni che la pregiudicano, quale il "diritto all'oblio" (ovvero il diritto delle persone di far sì che i propri dati personali cessino di essere raccolti, analizzati, trattati o utilizzati in qualsiasi modo, e che siano cancellati nel momento in cui non sono più necessari per le finalità previste dalla legge), soprattutto in ambito on-line;
12. invita la Commissione a rafforzare, chiarire e armonizzare le norme in materia di consenso libero e informato e a chiarire le clausole contrattuali; chiede che sia obbligatorio, in linea generale, il previo consenso dell'interessato affinché i suoi dati personali possano essere raccolti, analizzati, trattati a fini di inserimento in un profilo o trasmessi; chiede altresì che viga l'obbligo di comunicare tali dati su richiesta

dell'interessato, nonché di cancellarli al più tardi quando questi lo richieda; sottolinea la necessità di comunicare chiaramente ai diretti interessati il livello di adeguatezza della protezione dei dati nei paesi terzi;

13. sottolinea che le questioni relative alla protezione dei dati non riguardano soltanto i consumatori e le imprese, ma anche i dipendenti; chiede pertanto l'introduzione di norme rigorose in materia di protezione dei dati per i dipendenti, onde limitare il controllo indebito dei loro dati personali;
14. invita la Commissione a chiarire le norme relative alla legislazione applicabile al settore della protezione dei dati personali, poiché, data la globalizzazione degli scambi, è divenuto sempre più difficile determinare le responsabilità delle parti interessate; sottolinea che è necessario garantire la certezza giuridica per i responsabili del trattamento ed evitare scappatoie nella protezione dei dati personali prevista dalla direttiva 95/46/CE;
15. sottolinea che non si possono in alcun caso svolgere attività economiche senza l'inserimento dei dati da parte dei diretti interessati; ricorda che questi ultimi devono inoltre essere sempre sufficientemente informati da esercitare il proprio diritto di decidere autonomamente;
16. richiama l'attenzione della Commissione sulla natura altamente strategica dell'ubicazione dei centri di dati e sull'impatto che potrebbe produrre tale ubicazione all'esterno del territorio dell'UE;
17. valuta positivamente le proposte della Commissione relative all'introduzione nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche di un sistema di notifica delle violazioni dei dati, che dovrebbe peraltro essere applicato in modo coerente a tutti gli ambiti in cui è necessaria la protezione dei dati; sollecita una revisione e una semplificazione del vigente sistema di notifica del trattamento dei dati personali, non solo per il settore delle telecomunicazioni, ma anche per le gravi violazioni dei dati, al fine di garantire che i requisiti in materia di trattamento dei dati non comportino oneri eccessivi per i responsabili del trattamento, nonché per porre fine alla discrepanza tra le disposizioni nazionali in quest'ambito; chiede che il sistema di notifica delle violazioni dei dati personali non si limiti al settore delle telecomunicazioni, ma sia esteso alle gravi violazioni dei dati, sottolineando l'importanza di un sistema uniforme di notifica delle violazioni;
18. sottolinea che il diritto delle persone di assumere decisioni autonome deve essere valorizzato e che ciascun individuo ha il diritto di essere informato gratuitamente dei dati raccolti che lo riguardano, come pure il diritto di farli cancellare, con particolare riferimento ai profili raccolti a scopi commerciali;
19. sottolinea l'importanza, per i titolari di dati personali, di nominare un responsabile della protezione dei dati con un ruolo chiaramente definito; ritiene che le organizzazioni attive nel mercato unico dovrebbero essere in grado di nominare un responsabile della protezione dei dati per le loro attività nell'Unione europea;
20. invita la Commissione a tenere debitamente conto, in sede di revisione della direttiva

95/46/CE, delle problematiche attinenti alla protezione dei dati in riferimento al "cloud computing", come pure a garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano applicate a tutte le parti interessate, compresi gli operatori delle telecomunicazioni e di settori diversi dalle telecomunicazioni, assicurando nel contempo lo sviluppo del "cloud computing";

21. sottolinea che le procedure relative alle modalità di accesso ai dati personali devono essere chiaramente e immediatamente disponibili ai cittadini di tutti gli Stati membri, supportate da una rete di punti di contatto e rese disponibili on-line; chiede in particolare la semplificazione delle disposizioni di attuazione;
22. esorta la Commissione a esaminare le modalità di accesso, rettifica e cancellazione dei dati nonché il ricorso alle forme alternative di risoluzione delle controversie nel mercato interno, in particolare nell'ambiente on-line; sottolinea inoltre la necessità di una politica adeguata in materia di violazioni;
23. chiede maggiori capacità di attuazione per le autorità nazionali, anche nei confronti di società esterne all'Unione europea le cui attività sono dirette ai consumatori dell'UE;
24. insiste sulla necessità di promuovere l'uso delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata e di applicare il principio della "privacy by design", onde garantire che le questioni attinenti alla riservatezza siano integrate nei futuri sviluppi tecnologici; invita la Commissione a incoraggiare i fornitori di tecnologia a integrare nello sviluppo e nell'applicazione delle tecnologie i principi basilari della tutela della vita privata, tra cui la minimizzazione e la trasparenza dei dati e il controllo esercitato dall'utente, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati personali in tutto il mercato unico;
25. invita la Commissione a esaminare, nell'ambito di una consultazione con il CEN, l'opportunità di sviluppare standard di servizio per la gestione dei dati personali e lo sviluppo di strumenti per la gestione delle relative informazioni, tenendo debitamente conto del principio della "privacy by design"; ritiene che tali standard di progettazione favorirebbero l'adozione delle migliori prassi nello sviluppo di sistemi di gestione dei dati e migliorerebbero, in particolare, le caratteristiche di sicurezza delle applicazioni di gestione delle basi di dati e di immagazzinamento dei dati; sottolinea tuttavia che le eventuali proposte dovrebbero essere neutre sul piano tecnologico e favorevoli all'innovazione;
26. invita la Commissione, di concerto con il CEN, a procedere a una revisione delle norme europee in materia di memorizzazione nell'hardware, nel debito rispetto del principio della "privacy by design", e a incentivare lo sviluppo di norme di fabbricazione che consentano la cancellazione definitiva dei dati conservati in hardware che non è più utilizzato per la memorizzazione di dati personali o che viene dismesso con altre modalità; ritiene inoltre che siffatte norme di progettazione incentiverebbero l'uso delle migliori prassi nella fabbricazione; sottolinea tuttavia che le eventuali proposte dovrebbero essere neutre sul piano tecnologico e favorevoli all'innovazione;
27. chiede un rafforzamento del ruolo del Gruppo di lavoro articolo 29, la formalizzazione del ruolo che esso riveste nell'esecuzione delle norme relative alla protezione dei dati e l'affermazione della sua indipendenza rispetto alla Commissione europea;

28. invita la Commissione a effettuare una valutazione di impatto delle iniziative di autoregolamentazione quali strumenti per conseguire un maggiore rispetto delle norme sulla protezione dei dati;
29. incoraggia lo sviluppo di un regime di certificazione dell'UE in materia di tutela della vita privata e dei dati personali; ritiene che tale regime debba essere strutturato in modo tale da evitare di gravare indebitamente sulle aziende – in particolare le PMI – con oneri costosi e burocratici che potrebbero scoraggiare la partecipazione; reputa che tale regime debba essere neutro sul piano tecnologico, idoneo a essere riconosciuto a livello mondiale ed economicamente accessibile, per non creare ostacoli all'accesso;
30. è favorevole alla creazione di un regime di certificazione dell'UE per i siti web che rispettano la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati, sul modello del marchio di certificazione europeo della tutela della privacy "European Privacy Seal" (o EuroPriSe), un marchio transeuropeo volontario che certifica la conformità dei prodotti o dei servizi informatici alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, che sia applicabile in tutta l'Unione europea e sostituisca gli esistenti regimi e marchi di certificazione privati, diversi tra loro e spesso riconosciuti solo localmente; ritiene che, prima della sua adozione, sarebbe necessaria un'approfondita valutazione d'impatto;
31. ritiene che lo sviluppo e la promozione di iniziative di autoregolamentazione possano migliorare l'attuale quadro di riferimento per la protezione dei dati, sebbene non possano sostituire le misure legislative, specialmente in termini di applicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare siffatte iniziative, nonché a sviluppare e sostenere strumenti che incentivino il consenso da parte delle imprese all'autoregolamentazione;
32. invita la Commissione a non proporre un livello di armonizzazione troppo ampio che inibirebbe i sistemi già collaudati di protezione dei dati, come i controlli sulla protezione dei dati svolti internamente all'azienda dai responsabili aziendali supportati da controlli esterni effettuati dalle autorità statali di vigilanza;
33. è a favore dell'istituzione di chiari criteri comuni a livello dell'UE per lo svolgimento di audit nel settore della privacy e della protezione dei dati;
34. si compiace della posizione della Commissione riguardo alla reciprocità dei livelli di protezione nei confronti delle persone i cui dati sono esportati dall'UE verso paesi terzi o ivi detenuti; invita tuttavia la Commissione ad adottare provvedimenti decisivi miranti a una maggiore cooperazione normativa con i paesi terzi, al fine di chiarire le norme applicabili, e al ravvicinamento della legislazione dell'UE e dei paesi terzi in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a proporre il tema come punto prioritario all'ordine del giorno in seno al Consiglio economico transatlantico, al quale è stato dato un nuovo impulso;
35. chiede lo sviluppo di metodi più agevoli ed efficienti che consentano il trasferimento internazionale di dati personali, garantendo nel contempo livelli adeguati di protezione dei dati e della vita privata delle persone;
36. invita la Commissione a mantenere le attuali esenzioni e deroghe di cui all'articolo 9 della

direttiva 95/46/CE a talune disposizioni in materia di protezione dei dati a scopi giornalistici, onde tutelare i mezzi d'informazione liberi e indipendenti nell'UE, e a scopi di espressione artistica o letteraria, onde sostenere la creatività.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	13.4.2011
Esito della votazione finale	+: 36 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt

14.4.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea
(2011/2025(INI))

Relatore per parere: Seán Kelly

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea la necessità di una definizione migliore e più ampia di "dati personali" nel settore delle tecnologie online e digitali, in particolare per quanto riguarda i nuovi modi di identificare e rintracciare le persone, soprattutto in relazione ai marcatori http (cookie) e alla direttiva 2002/58/CE¹, al fine di garantire la certezza del diritto nel mercato unico digitale, così da ottenere una migliore protezione dei dati;

Trasparenza

2. sottolinea l'importanza di informare gli utenti in merito all'autorità competente per la protezione dei dati nonché ai modi per aver facilmente accesso ai propri dati personali, per rettificarli e per cancellarli;
3. sottolinea che vanno applicati meccanismi adeguati per registrare il consenso degli utenti, che deve essere esplicito e non presunto, o la revoca del medesimo;
4. ricorda che gli utenti di Internet dovrebbero avere il diritto all'oblio nel contesto delle reti sociali e del cloud computing; sottolinea al riguardo che gli utenti dovrebbero avere il diritto di esercitare un controllo sugli elementi dei loro dati personali che sono accessibili al pubblico;

¹ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

5. sottolinea che i dati personali comunicati al datore di lavoro, relativi alla situazione professionale dell'utente, non devono essere resi pubblici né trasmessi a terzi senza previa autorizzazione della persona interessata;
6. sottolinea che le dichiarazioni sulla privacy, in generale, sono ben poco leggibili e di difficile comprensione e incoraggia pertanto la creazione di un sistema informativo grazie al quale la persona interessata possa capire in che modo i suoi dati personali saranno trattati una volta dato il proprio consenso;

Protezione dei dati per i bambini e i minori

7. sottolinea la necessità di misure di protezione dei dati online specifiche per tutelare bambini e minori; ribadisce che l'alfabetizzazione mediatica e informatica dovrebbe essere un elemento essenziale dell'istruzione formale, al fine di istruire bambini e minori su come agire in modo responsabile e sicuro nell'ambiente online;
8. sottolinea che i fornitori di reti sociali devono pubblicare la propria politica di sicurezza in un linguaggio chiaro e semplice e mettere bene in evidenza questa informazione in modo da consentire agli utenti minorenni di rendersi conto dei pericoli impliciti; evidenzia in particolare che gli utenti minorenni che utilizzano uno pseudonimo online dovrebbero ricevere istruzioni adeguate e che si dovrebbero compiere degli sforzi per proteggere il loro anonimato; rileva altresì che essi andrebbero esortati a fornire il minor numero di informazioni possibili sui siti delle reti sociali e resi pienamente consapevoli dei pericoli insiti nel comunicare dati personali come fotografie, numeri di telefono o indirizzi privati;
9. chiede pertanto agli Stati membri di includere l'alfabetizzazione mediatica come parte integrante dei piani di studio delle scuole e di altri istituti di insegnamento, compresi quelli per la prima infanzia, e di offrire a insegnanti ed educatori adeguate opportunità di formazione e perfezionamento professionale;
10. chiede che i responsabili del trattamento dei dati siano tenuti ad adottare meccanismi di verifica dell'età, purché questo processo non minacci la vita privata o non impedisca ai legittimi consumatori di accedere ai servizi on line;
11. chiede l'istituzione di specifici obblighi e requisiti per il trattamento dei dati relativi ai minori, e in particolare ai bambini, tra cui il divieto di raccolta di dati sensibili relativi ai bambini; propone che non sia consentito raccogliere informazioni personali dai minori se non per scopi legittimi;
12. ritiene che, nel raccogliere e trattare i dati riguardanti gli alunni delle scuole o di altri istituti di istruzione, occorra procedere con la dovuta prudenza e condividere i dati solamente previo consenso, nel rispetto degli interessi primari dei bambini interessati;
13. suggerisce un sistema in cui il livello di protezione dei dati offerto risulti immediatamente manifesto alla persona interessata prima di dare il proprio consenso, eventualmente sotto forma di un sistema di classificazione monitorato da un'autorità indipendente;

Sensibilizzazione

14. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori, e in particolare ai bambini e alle persone che li accudiscono, per mettere in luce i rischi per la loro privacy presenti nell'ambiente online e le misure che essi possono adottare per proteggersi nonché la necessità di assumersi le proprie responsabilità; rileva che tali informazioni devono essere fornite in maniera chiara e comprensibile e che questo requisito dovrebbe valere soprattutto per la formulazione dei testi che sono alla base dell'esplicito consenso all'uso dei dati;
15. raccomanda inoltre di organizzare campagne di formazione e sensibilizzazione indirizzate ai responsabili del trattamento dei dati e agli incaricati del trattamento dei dati per informarli dei loro obblighi e delle loro responsabilità;
16. sottolinea l'importanza di mantenere ed eventualmente rafforzare la deroga per il trattamento dei dati a fini giornalistici, previsti all'articolo 9 della direttiva 95/46/CE¹, che rappresenta una condizione essenziale per l'esercizio dell'attività giornalistica in un ambiente mediatico sempre più complesso e per l'adempimento del ruolo dei media nelle società democratiche.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	12.4.2011
Esito della votazione finale	+: 29 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nadja Hirsch, Seán Kelly

25.5.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea
(2011/2025(INI))

Relatore per parere: Françoise Castex

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la rapidità dello sviluppo tecnologico nella società dell'informazione globale richiede una normativa completa e coerente in materia di protezione dei dati; osserva che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e al fatto che la Carta dei diritti fondamentali è divenuta giuridicamente vincolante, l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) potrebbe fornire una base giuridica specifica per l'adozione di un unico strumento giuridico sulla protezione dei dati personali, se basato sul livello di protezione più elevato previsto dalla legislazione dell'UE, e che ciò darebbe maggiore certezza del diritto; fa presente che a questo riguardo occorre rispettare pienamente l'articolo 8 della Carta;
2. ritiene che questa crescente complessità delle questioni relative alla protezione dei dati e l'attuale carenza di armonizzazione tra le legislazioni nazionali degli Stati membri rendano necessaria l'adozione di uno strumento giuridico complessivo a livello europeo; invita a questo proposito la Commissione a istituire un sistema di notifica delle violazioni dei dati personali sul modello di quello introdotto dalla direttiva "ePrivacy" (la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni;
3. invita la Commissione a cogliere l'opportunità di consolidare e rafforzare un livello elevato di protezione delle persone cui si riferiscono i dati, migliorando così la legislazione europea sulla protezione dei dati;

4. sottolinea che il diritto d'accesso comprende il diritto dell'interessato non soltanto ad essere pienamente informato sul trattamento dei dati che lo riguardano, ivi incluse le fonti e i destinatari, ma anche ad ottenere informazioni comprensibili sulla logica alla base di ogni trattamento automatizzato di tali dati; sottolinea che quest'ultimo aspetto acquisirà ancora maggiore importanza nel caso del profiling (profilazione) e del data-mining (estrazione di dati);
5. invita la Commissione a garantire sinergie tra i diritti di protezione dei dati e i diritti dei consumatori;
6. sottolinea la necessità di prevedere forme specifiche di protezione per le persone vulnerabili, soprattutto i bambini, per esempio imponendo come impostazione predefinita (default setting) un livello elevato di protezione dei dati e adottando misure specifiche appropriate per proteggere i loro dati personali; reputa necessario che le autorità nazionali garanti della protezione dei dati svolgano campagne di sensibilizzazione rivolte in particolare ai minori;
7. invita la Commissione a tener conto, nelle sue proposte riguardo alla determinazione del diritto applicabile, del rischio di "forum shopping" (scelta opportunistica del foro competente);
8. sostiene l'introduzione di un principio generale di trasparenza per il trattamento dei dati personali, che faciliterebbe il controllo esercitato dalle singole persone sui propri dati;
9. approva pienamente la comunicazione della Commissione per quanto riguarda il consenso informato come principio di base, e le chiede di chiarire e rafforzare le relative norme;
10. è preoccupato degli abusi legati al "behavioural targeting" (targeting comportamentale) on-line, e ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche richiede il consenso esplicito preventivo della persona interessata per la visualizzazione di "cookies" (marcatori) e per il successivo monitoraggio del suo comportamento di navigazione allo scopo di inviarle pubblicità personalizzata;
11. plaude alla decisione della Commissione di studiare le modalità per l'introduzione di un obbligo generale di notifica delle violazioni dei dati personali, obbligo attualmente limitato al solo settore delle telecomunicazioni;
12. invita la Commissione a proporre misure specifiche per i bambini, i quali non sono sempre coscienti dei rischi legati all'uso di Internet;
13. fa presente che la revisione della normativa europea non deve comportare costi eccessivi per le imprese europee, perché ciò ne comprometterebbe la competitività rispetto ai concorrenti dei paesi terzi;
14. ritiene che vada incoraggiata l'autoregolamentazione, ad esempio attraverso codici di condotta;
15. osserva che tutti hanno diritto alla protezione dei dati personali, ma che l'applicazione di tale diritto non deve servire a proteggere le attività criminali o i loro autori; ricorda che

l'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali prevede il diritto a un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell'Unione;

16. appoggia gli sforzi tesi a portare avanti, nell'ambito della revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati, iniziative di autoregolamentazione aventi valore vincolante fondate sul quadro giuridico, come proposto nella comunicazione della Commissione, ed è favorevole a dare ulteriore sostegno a regimi europei di certificazione; ricorda che il settore degli appalti pubblici dovrebbero svolgere un ruolo importante, servendo da modello al riguardo;
17. approva pienamente la comunicazione della Commissione e chiede agli Stati membri di assicurare che le autorità nazionali per la protezione dei dati dispongano di poteri adeguati e di risorse proprie che consentano loro di assolvere correttamente le proprie funzioni a livello nazionale, garantendone l'indipendenza;
18. invita la Commissione a proseguire il dialogo con i paesi terzi al fine di istituire un quadro giuridico internazionale coerente, in quanto il "cloud computing" ed altri sviluppi tecnologici consentono ai responsabili del trattamento di operare in più paesi; invita la Commissione a rafforzare inoltre la nozione di "norme vincolanti d'impresa" (binding corporate rules – BCR) nel settore del trasferimento internazionale di dati;
19. invita la Commissione ad adottare misure al fine di ribadire e rafforzare la posizione e il ruolo del Gruppo di lavoro articolo 29, per assicurare la sua imparzialità e la trasparenza delle sue attività, e al fine di migliorare la cooperazione fra le autorità nazionali e di rafforzare l'armonizzazione nell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali; allo stesso tempo invita la Commissione a proporre un quadro giuridico che assicuri la coerenza nell'esercizio delle competenze del GEPD, delle autorità nazionali per la protezione dei dati e del Gruppo di lavoro articolo 29;
20. invita la Commissione a garantire che la direttiva fornisca definizioni chiare e armonizzate;
21. invita la Commissione a far sì che il quadro giuridico preveda un elevato livello di trasparenza nel trattamento dei dati personali;
22. invita la Commissione a garantire il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione delle finalità;
23. sottolinea l'importanza dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione;
24. invita la Commissione a prevedere per i "dati sensibili" uno speciale regime restrittivo, che richiederà una chiara definizione di tale categoria di dati;
25. invita la Commissione a garantire che siano mantenute le deroghe consentite per finalità giornalistiche all'articolo 9 dell'attuale direttiva sulla protezione dei dati e che si faccia tutto il possibile per valutare la necessità di sviluppare ulteriormente tali deroghe alla luce di ogni nuova disposizione, al fine di tutelare la libertà di stampa;
26. esorta la Commissione a responsabilizzare tutti gli attori di Internet sulla questione dei dati personali ed esige in particolare che le imprese di pubblicità e gli editori informino

chiaramente gli utenti del web prima di qualsiasi raccolta di dati che li riguardano.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	24.5.2011
Esito della votazione finale	+ : 23 - : 0 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Syed Kamall, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	15.6.2011
Esito della votazione finale	+: 49 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Gõncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Stavros Lambrinidis, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marita Ulvskog, Silvia-Adriana Țicău